

TRIBUNALE ROMA

1 LUGLIO 2000

ESTENSORE: CORRIAS

PARTI: GIORGI  
GRALDI

**Stampa • Rettifica  
• Lunghezza • Limite delle  
30 righe • Criteri di  
computo • Art. 9 D.P.R.  
642/72**

*Il limite delle trenta righe per  
la lunghezza delle rettifiche ai*

*sensi dell'art. 8 L. 8 febbraio  
1948, n. 47 va computato, in  
mancanza di più precise e pun-  
tuali disposizioni normative,  
applicando in via analogica il  
criterio indicato dall'art. 9 del  
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642  
pari a 28 sillabe per riga e dun-  
que a non più di 840 sillabe.*

**E**saminati gli atti del procedimento cautelare *ante causam* n. 32040/2000 concernente il ricorso *ex art. 700 c.p.c.* presentato da Giorgi Marco contro il quotidiano « Il Messaggero » in persona del legale rappresentate *pro tempore*, notificato il 15 giugno 2000 al direttore *pro tempore*, per la pubblicazione di una rettifica all'articolo pubblicato su detto quotidiano il 2 marzo 2000 dal titolo « Fiano, arrestati due spacciatori »;

vista la comparsa con cui sono intervenuti *ex art. 105 c.p.c.* la società « Il Messaggero » s.p.a. e Graldi Paolo, quale direttore responsabile dell'omonimo quotidiano, che hanno eccepito sotto vari profili la nullità e l'infondatezza del ricorso avversario;

sentite le parti, rilevato

— che il ricorso non può essere accolto, posto che la domanda di rettifica non risulta essere stata rivolta al direttore responsabile del quotidiano (menzionato unicamente nella richiesta di notifica), laddove la legge n. 47/1948 pone l'obbligo di rettifica esclusivamente a carico di detto soggetto;

— che il ricorso appare altresì nullo per mancata specificazione del testo della rettifica della quale si intenderebbe ottenere la pubblica-

\* La decisione merita di essere segnalata perché cerca di fornire certezze, per tutte le parti, nella procedura di rettifica. Si ricorda che, nel silenzio della legge, erano fiorite svariate interpretazioni: il calcolo andava fatto sulla base della lunghezza media della riga della colonna tipografica contenente l'articolo rettificando (Trib. Roma, 27 aprile 1994, in questa *Rivista*, 1994, 538).

In tal caso, in sostanza e come evidenziato dalla ordinanza in epigrafe, la lunghezza della rettifica « verrebbe condizionata dalle particolari modalità grafiche adottate dal quotidiano ». In poche parole, più stretta la colonna, più breve la rettifica, e questo del tutto indipendentemente dalla effettiva lunghezza dell'articolo. A tale inconveniente aveva tentato di portare rimedio Pret. Tivoli, 12 dicembre 1989 (in

questa *Rivista*, 1990, 569) calcolando la lunghezza della riga in base al numero di colonne pubblicate. Ma anche tale criterio finiva per essere svincolato dalla effettiva lunghezza dell'articolo: più spazio alla rettifica per articoli « larghi » (cioè su più colonne), meno spazio per rettifiche ed articoli « stretti » (cioè su una sola colonna).

Va peraltro notato che il Tribunale — il quale ha comunque rigettato il ricorso su altre basi — non ha ritenuto di aderire a quell'orientamento giurisprudenziale (Pret. Roma, 5 luglio 1990, in questa *Rivista*, 1991, 156 e Pret. Roma, 10 luglio 1990, *ivi*, 162) secondo cui qualora la rettifica sia più lunga di trenta righe essa va comunque pubblicata, ma amputata nella parte eccedente, preferendo l'opposta interpretazione (Trib. Bari, 16 gennaio 1992, in *Foro it.*, 1992, I, 1928).

zione, essendovi contenuto unicamente un generico riferimento ad una lettera con una richiesta di rettifica inoltrata al quotidiano *de quo* il 7 aprile 2000;

— che anche a voler intendere che con il presente procedimento il ricorrente abbia voluto ottenere la pubblicazione della citata lettera del 7 aprile 2000, parimenti il ricorso non potrà trovare accoglimento per mancato rispetto del limite dei 30 righi espressamente previsto dalla menzionata legge n. 47/1948, dovendosi al riguardo considerare: *a*) che nel nostro ordinamento si rinvencono una pluralità di disposizioni normative che, intendendo quantificare a determinati fini la lunghezza dei righi di determinati atti, hanno stabilito il criterio delle 28 sillabe per rigo (v. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 9 in tema di carta bollata; v. R.D.L. 28 giugno 1923, n. 1366 e R.D.L. 27 gennaio 1924, n. 65 in tema di inserzione di annunci sulla *Gazzetta Ufficiale*; v. R.D.L. 4 settembre 1925, n. 1619 sulle modalità di scritturazione delle descrizioni dei disegni da allegare ai brevetti industriali; *b*) che in mancanza di più precise e puntuali disposizioni normative concernenti la lunghezza dei 30 righi delle diffide in questione dovrà farsi applicazione analogica del suddetto criterio del rigo di 28 sillabe; *c*) che peraltro, dovendosi ritenere compensabili le sillabe dei vari righi, in analogia con quanto già previsto dall'art. 9 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dovranno ritenersi corrette le rettifiche di 30 righi contenenti complessivamente 840 sillabe, *d*) che in ogni caso la lettera di rettifica in questione non rispetta il suddetto limite dei 30 righi né applicando il criterio del rigo da 28 sillabe né applicando il criterio prospettato dagli intervenuti, dovendosi a tal riguardo considerare come non spetti al direttore responsabile alcun potere di ridurre il testo trasmessogli a titolo di rettifica;

— che attesa la sua soccombenza il ricorrente dovrà rifondere le spese processuali ai due intervenuti.

P.Q.M. — Il Giudice designato così provvede: respinge il ricorso *ex art.* 700 c.p.c. presentato da Giorgi Marco e condanna lo stesso a rifondere agli intervenuti « Il Messaggero » s.p.a. e Graldi Paolo le spese del procedimento che per entrambi si liquidano in complessive L. 1.840.000, di cui L. 900.000 per onorari e L. 800.000 per diritti, oltre a quanto dovuto per l'Iva e per il contributo alla C.P.A.